

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2573 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2022

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/323 per quanto riguarda i messaggi relativi ai movimenti di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa a norma del regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio, del 2 maggio 2012, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise e che abroga il regolamento (CE) n. 2073/2004 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, l'articolo 15, paragrafo 5, e l'articolo 16, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2008/118/CE ⁽²⁾ stabilisce la procedura da seguire per i movimenti di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa mediante il sistema d'informatizzazione («il sistema informatizzato») istituito dall'articolo 1 della decisione 1152/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.
- (2) La direttiva 2008/118/CE sarà abrogata e sostituita dalla direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio ⁽⁴⁾, con effetto a decorrere dal 13 febbraio 2023. A decorrere da tale data i movimenti di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa nonché i prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e trasportati verso il territorio di un altro Stato membro al fine di esservi consegnati per fini commerciali devono essere controllati mediante il sistema informatizzato di cui all'articolo 1 della decisione (UE) 2020/263 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾.
- (3) A decorrere dal 13 febbraio 2023 i movimenti di prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e trasportati verso il territorio di un altro Stato membro al fine di esservi consegnati per fini commerciali devono avvenire sotto la scorta di un documento amministrativo elettronico semplificato, presentato dallo speditore. Fino al 13 febbraio 2023 si applica il regolamento (CEE) n. 3649/92 della Commissione ⁽⁶⁾, in conformità del quale tali movimenti avvengono al di fuori del sistema informatizzato e sotto la scorta di un documento in forma cartacea che è un documento di accompagnamento semplificato.

⁽¹⁾ GU L 121 dell'8.5.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12).

⁽³⁾ Decisione n. 1152/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativa all'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 5).

⁽⁴⁾ Direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise (GU L 58 del 27.2.2020, pag. 4).

⁽⁵⁾ Decisione (UE) 2020/263 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2020, relativa all'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU L 58 del 27.2.2020, pag. 43).

⁽⁶⁾ Regolamento (CEE) n. 3649/92 della Commissione, del 17 dicembre 1992, sul documento di accompagnamento semplificato per la circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti ad accisa e immessi in consumo nello Stato membro di partenza (GU L 369 del 18.12.1992, pag. 17).

